

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 174**

presentata dai Consiglieri regionali  
PIRAS - GIAGONI - ENNAS - MELE - SAIU - MANCA Ignazio - CANU

il 22 giugno 2020

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

L'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, ha istituito nell'ambito dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS), quale organismo tecnico scientifico specializzato per la valorizzazione e la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali.

Nonostante l'eccezionale importanza che detti compiti istituzionali rivestono per l'ecosistema della Sardegna, per cause diverse, detto organismo non ha mai raggiunto di fatto i risultati istituzionali assegnatigli, a causa della sua mancata piena operatività.

Gli scarsi risultati raggiunti sono da imputare principalmente al mancato adeguamento dell'organico dell'Istituto, di cui al punto 6 dell'articolo 9 in questione.

In mancanza delle indicazioni, degli studi programmatici operati su base locale dall'IRFS, i vari Assessori regionali della difesa dell'ambiente, per poter predisporre una corretta gestione delle risorse faunistiche sarde, sono stati costretti ad avvalersi dei pareri dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Si è però constatato che i pareri dell'ISPRA sono basati su dati generali e generici, pertanto, non sono quindi sempre verosimili, in quanto trascurano completamente le differenze geografiche, ambientali, climatiche, meteorologiche e faunistiche, che differenziano sostanzialmente la Sardegna dal resto del territorio nazionale.

L'articolo 9 della citata legge regionale n. 23 del 1998 prevede che la dotazione organica dell'IRFS sia assicurata con l'assegnazione di personale regionale adeguatamente qualificato, provvisto

di specifiche competenze e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata, ovvero in mancanza di essi è prevista l'assunzione dall'esterno con concorso pubblico per titoli ed esami.

Considerato che non è stato reperito personale regionale dotato dei requisiti e dei titoli menzionati e che l'assunzione con concorso pubblico di figure professionali di così alto profilo risulterebbe molto dispendioso per l'Amministrazione regionale e difficilmente attuabile in tempi ragionevoli, con la presente legge viene abolito l'Istituto regionale faunistico di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998, e viene sostituito con un organismo denominato Consulta regionale per la fauna selvatica che oltre ad assolvere alle stesse funzioni del soppresso IRFS, quale organismo tecnico consultivo - quindi molto più economico - elabora, oltre ai compiti istituzionali assegnati, anche i pareri certificati in luogo di quelli finora forniti dall'ISPRA.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale  
n. 23 del 1998  
(Cattura e abbattimento autorizzati)

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), le parole "dell'Istituto regionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "della Consulta regionale per la fauna selvatica;".

2. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 le parole "l'Istituto regionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "la Consulta regionale per la fauna selvatica;".

### Art. 2

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale  
n. 23 del 1998 (Istituto regionale per la fauna  
selvatica)

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Consulta regionale per la fauna selvatica)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con specifica deliberazione, istituisce la Consulta regionale per la fauna selvatica, quale organismo tecnico-scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria e ne definisce funzioni e modalità di funzionamento.

2 La Consulta regionale per la fauna selvatica, oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio, la gestione e la valorizzazione del patrimonio faunistico regionale.

3. La Consulta regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

4. La Consulta regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito di intesa tra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei ministri, come unità operativa tecnico-consultiva decentrata in Sardegna dell'ISPRA.

5. La Consulta regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.

6. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 23 del 1998, così come sostituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ".

### Art. 3

#### Consulta regionale per la fauna selvatica - Nomina e composizione

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunto il seguente:

"Art. 9 bis (Consulta regionale per la fauna selvatica - Nomina e composizione)

1. I componenti della Consulta regionale per la fauna selvatica sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. La Consulta regionale per la fauna selvatica è composta da:

- a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente competente in materia di gestione della fauna;
- c) due esperti in materie ambientali, biologiche e faunistiche scelti tra i docenti, dalle Università

di Cagliari e Sassari;  
d) un biologo con competenza specialistica in materia faunistica individuato dall'Ordine nazionale dei biologi o da una delegazione regionale;  
e) un veterinario con competenze in materia faunistica individuato dagli Ordini provinciali dei veterinari;  
f) un agronomo individuato dagli Ordini provinciali degli agronomi."

#### Art. 4

##### Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

#### Art. 5

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).